



**POLITECNICO DI BARI**

**Direzione Generale**

*Settore Edilizia Manutenzione e Patrimonio*

## PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE

“ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO” (FESR) 2007-2013”  
Linea di attività 2.7 - MiSE-DGMEREEN

### **FAQ e CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI**

**PROCEDURA APERTA INDETTA CON D. D. n. 39 DEL 4.03.2015 - CUPD92F15000010005 – CIG6169725A20:**

***Appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'illuminazione degli spazi esterni dei plessi Campus Universitario, LIC, Japigia ed Amministrazione Centrale con nuovi corpi illuminanti a LED.***

#### **FAQ e CHIARIMENTI:**

1. Un richiedente chiede: “.....In riferimento alla gara di cui in oggetto, si chiede se i requisiti del progettista devono essere dimostrati con riferimento all'importo dei lavori a base di gara o all'importo del servizio di progettazione”.

Risposta: Il progettista deve dimostrare di possedere un fatturato in categoria IIIc non inferiore al doppio di quello previsto quale onere per la progettazione esecutiva indicato al sub art. 1.1 lettera b) del Disciplinare di Gara.

2. Un richiedente chiede: “.....Si chiede, per la gara in oggetto dato che si tratta di lavori di illuminazione esterna, se è possibile partecipare con la categoria OG10 avendo la certificazione di cui al decreto 37/2008.

Risposta: Nella procedura di gara in atto, si conferma la scelta effettuata dal progettista (OS30 III bis ovvero OG11 III bis ) trattandosi di interventi puntuali e non a rete così come definiti dal DPR 207/210 articolo 3 comma 1, lettera f): (opere e lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno) e lettera g), (opere e lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni presentano prevalentemente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio).

Pertanto Codesto operatore non ha i requisiti di partecipazione richiesti dal Disciplinare di Gara.

3. Un richiedente chiede: “.....In riferimento alla gara di riqualificazione degli spazi esterni dei plessi campus universitari dove è richiesto il sopralluogo, la mancanza di questo non dovrebbe prevedere la sanzione espressa dell'esclusione, in base a quanto disposto dall'art. 106, secondo comma del regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010).

Risposta: Ai sensi dell'art. 5.2 del Disciplinare di Gara l'avvenuto sopralluogo è prescritto a pena di esclusione. Sul punto l' ANAC ( già AVCP) si è più volte espressa, e, come chiarito nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, per gli appalti di lavori la mancata effettuazione del sopralluogo determina l'esclusione dalla gara in quanto integra una violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106, comma 2) ed una carenza di un elemento essenziale dell'offerta.

Pertanto a comprova del sopralluogo, l'operatore economico dovrà produrre nella documentazione di gara (**Busta A**) l'apposita attestazione - secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (All. n. 4) - secondo le modalità previste nel Disciplinare stesso.

4. Un richiedente chiede: “.....sono in possesso di una attestazione SOA con cat. OG 1 cl. II , OG 11 cl. II e OS 30 cl. III e progettazione sino alla III bis., posso partecipare come impresa singola unendo la cat. OG 11 e OS 30?

Risposta: Ai sensi dell'art. 92 co. 1 del DPR 207/10 e del punto 13.1.1 del Disciplinare di Gara si precisa che, dalla situazione rappresentata, non sussistono in capo a codesto operatore le condizioni per la partecipazione alla procedura di gara, non essendo in possesso della classifica III bis per alcuna delle categorie lavori previste dal disciplinare stesso.

Si rappresenta, tuttavia, che la normativa di settore mette a disposizione gli strumenti utili allo scopo di consentire la più ampia partecipazione degli operatori, quali: procedura di avvalimento, costituzione di ATI, etc.

5. Un richiedente chiede: “.....avendo la scrivente azienda la certificazione SOA solo per la costruzione, volevamo sapere se per i progettisti da indicare e per gli stessi progettisti sono stati previsti dei modelli da compilare?

Risposta: Non sono previsti moduli relativi all'individuazione del progettista. Al suddetto fine, occorrerà produrre una dichiarazione (a firma del legale rappresentante del concorrente) di indicazione del soggetto incaricato della progettazione esecutiva o dichiarazione d'impegno a costituirsi in RTI (o atto costitutivo) con uno dei soggetti di cui all'art.90 del Codice. Salva poi la documentazione da prodursi a cura del medesimo progettista. (vedasi quanto previsto dal punto 13.2.2 del Disciplinare di Gara)

6. Un richiedente chiede: “.....essendo in possesso di certificato SOA OG11 con inclusa progettazione fino alla categoria OG11 III bis, sia necessario comunque provvedere a stipulare una ATI con uno studio professionale che possenga i requisiti per la progettazione esecutiva

Risposta: Se in possesso di Attestazione SOA con qualificazione per attività di progettazione e costruzione OG11 III bis non è necessario costituirsi in ATI con uno dei soggetti di cui all'art. 90 co. 1 del Codice purchè sussistano le condizioni di cui al punto 13.2.1 del Disciplinare di Gara: *"Ai sensi dell'art. 92 co. 6 del DPR 207/10, i concorrenti (n.d.r. con attestazione SOA con qualificazione per attività di progettazione e costruzione) devono dimostrare il possesso dei requisiti attraverso il proprio staff di progettazione, e pertanto gli stessi devono indicare il nominativo dell'affidatario della progettazione esecutiva allegando (all'interno della Busta A) apposita dichiarazione ovvero curriculum del professionista da cui risulti l'esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi a lavori appartenenti alla categoria III c, per un fatturato non inferiore al doppio di quello previsto quale onere per la progettazione esecutiva indicato sub art. 1.1 lett. b)....."*

**ovvero**

*"I soggetti in possesso di attestazione SOA con qualificazione per progettazione e costruzione che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione attraverso il proprio staff di progettazione, dovranno con le medesime modalità previste nel seguente punto 13.2.2, avvalersi di progettisti esterni da indicare in sede di gara ovvero associare soggetti tra quelli elencati all'art. 90, co. 1, lett. d), e), f), f-bis) g) e h), D.Lgs. n. 163/06 per la realizzazione della progettazione."*

7. Un richiedente chiede: ".....Al paragrafo 11.3 del Disciplinare di gara viene richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria sotto forma di fejussione la quale deve, tra le altre cose :
- "11.3.3) riportare l'autentica della sottoscrizione "
- "JJ .3.4) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fidejussore nei confronti della stazione appaltante ",
- si chiede di voler specificare se le due opzioni siano da considerarsi una alternativa all'altra e se, per quanto riguarda il punto 11.3.3, l'autentica sia da intendersi notarile .

Risposta: Le opzioni non sono da considerarsi alternative nel senso che il Disciplinare di gara richiede sia l'autentica della sottoscrizione che la dichiarazione del potere del sottoscrittore di impegnare la società fidejussore nei confronti del Politecnico di Bari.

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

8. Un richiedente chiede: ".....con la presente si richiede se e' possibile far effettuare il sopralluogo della gara in oggetto a persona esterna all'impresa con procura notarile e poiche' partecipiamo in costituenda A.T.I. la procura deve essere firmata da entrambe le imprese o solo dalla capogruppo

Risposta: Facendo seguito alla richiesta pervenuta, si comunica che il sopralluogo può essere eseguito anche da persona non dipendente dell'impresa in possesso di procura idonea allo scopo e che, come previsto dal disciplinare al punto 5.6, in caso di raggruppamento (anche costituendo) il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati purchè munito delle rispettive deleghe. Pertanto, nel caso in esame, la procura deve essere conferita da entrambe le imprese.

9. Un richiedente chiede: “.....in relazione ai requisiti richiesti al progettista indicato, se possono essere ritenuti valutabili servizi di progettazione definitiva svolti ai fini della sola partecipazione a procedure di gara di appalto integrato, inerenti la categoria III c e per importi lavori superiori a quelli di cui all'oggetto (nella fattispecie più che doppi), per i quali solitamente (come nel caso in questione) il progettista in fase di partecipazione fattura all'impresa concorrente le sole spese sostenute per la redazione del progetto definitivo per poi, in caso de aggiudicazione dell'appalto integrato (progettazione ed esecuzione lavori) fatturare la parcella “piena” senza ulteriore sconto, per la redazione del progetto esecutivo.

Tra l'altro il DPR 207/2010 (art. 263. Requisiti di partecipazione), prevede che le Stazioni Appaltanti definiscano i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare con riguardo a:

- a. al fatturato globale per servizi di ..... per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;
- b. all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi ....., per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- c. all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi ....., per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato .....
- d. al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni

Risposta: Ai fini della comprova del possesso del requisito previsto dal punto 13.2 del disciplinare di gara (esecuzione nell'ultimo quinquennio di servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti alla categoria III c per un **fatturato non inferiore a € 74.219,52**) è necessario che il concorrente produca idonea documentazione che ne dimostri l'effettiva esecuzione ( fatture quietanzate dal committente, certificati di esecuzioni servizio di ingegneria, bilanci etc....) Si precisa, inoltre, che la fattispecie in esame rientra nell'applicabilità dell'art. 267 del DPR 207/2010 e non già del richiamato art. 263 dello stesso Regolamento e che pertanto trovano conferma i requisiti prescritti nello stesso disciplinare.

9bis. Risposta: Trattandosi di fattispecie rientrante nel campo di applicazione dell'art.267 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno richiedere al progettista un' esperienza pregressa direttamente correlata alle tipologie progettuali e all'importo dell'incarico, in modo che le professionalità rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da eseguirsi.

Pertanto, nel confermare quanto già detto nella FAQ n. 9 relativamente alla comprova del requisito, si precisa che, al fine di non restringere la concorrenza e in virtù del principio di proporzionalità, sarà consentito agli operatori comprovare la predetta esperienza, anche mediante l'esibizione di certificati di esecuzione dei servizi , o idoneo documento probatorio, da cui risulti l'esecuzione di servizi rientranti nelle classi e categorie dei lavori da eseguirsi , purchè in misura non inferiore al doppio dell'importo dei lavori posto a base di gara, sul cui dato è stato calcolato il valore della progettazione e il relativo fatturato.

10 Un richiedente chiede: “.....volevo sapere se l'amministratore Delegato può dichiarare i punti dell'art. 38 comma 1, lett. b) – c) – mter) per se e per gli altri soggetti (Presidente, membro del consiglio di Amministrazione e direttori tecnici).

Risposta: In conformità al parere ANAC n.200/2013, questa Stazione Appaltante ritiene ammissibile la possibilità per il rappresentante legale dell'impresa di rendere la dichiarazione di cui all'art. 38 con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato, a condizione, però, che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti, non solo per consentire alla stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche, ma anche per l'assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato.

**1. Comunicazione del 09/04/2015**

***Si comunica che la stazione appaltante ha provveduto a richiedere la modifica della scheda Simog, per consentire l'inserimento dei requisiti avallabili ai fini dell'ottenimento del PassOe congiunto per il concorrente che si avvalga di impresa ausiliaria.***

***Gli operatori economici in avvalimento che alla data odierna avessero già presentato, ovvero spedito il plico di gara, con riferimento al punto specifico saranno ammessi alla procedura di gara, con invito a regolarizzare il PassOe congiunto già generato per l'impresa ausiliata.***

**2. Comunicazione del 15/04/2015**

***Si fa seguito alla precedente, per comunicare che la stazione appaltante ha provveduto ad aggiornare la scheda Simog, per consentire l'inserimento dei requisiti avallabili ai fini dell'ottenimento del PassOe congiunto per il concorrente che si avvalga di impresa ausiliaria.***